



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

## SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 883 del 2023, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Eros Cornaggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;

*per l'annullamento*

a) del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale emesso il -OMISSIS- dall'Ispettorato Territoriale di -OMISSIS---OMISSIS- (cod. Pratica -OMISSIS-), notificato il -OMISSIS-, allorché il ricorrente ha appreso del provvedimento a seguito di accesso agli atti, in relazione alla domanda presentata in data -OMISSIS- da -OMISSIS- quale legale rappresentante della soc. -OMISSIS-per l'assunzione dell'odierno ricorrente (doc. 3);

b) del provvedimento di rigetto e non accoglimento dell'istanza per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (istanza del -OMISSIS- a carattere stagionale emesso dalla Questura -OMISSIS- notificato il -OMISSIS-(doc. 4);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che:

- il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare: il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificatogli il -OMISSIS-, di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, rilasciato il -OMISSIS- dall'Ispettorato Territoriale di Cagliari Oristano, su richiesta dell'-OMISSIS- di -OMISSIS-, in qualità di legale rappresentate della -OMISSIS-; il provvedimento rif. -OMISSIS-, notificatogli il -OMISSIS-, di rigetto dell'istanza del 5.10.2022 per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale;

- in fatto ha allegato che in data -OMISSIS- -OMISSIS-, in qualità di legale rappresentate della -OMISSIS-, ha richiesto il nulla osta al lavoro subordinato stagionale in suo favore, titolo rilasciato dalla Prefettura in data -OMISSIS-, sicché in data -OMISSIS- lo straniero ha fatto ingresso in Italia;

- con il provvedimento impugnato in questa sede, avente prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il predetto nulla osta è stato tuttavia revocato essendosi accertato che l'attività della -OMISSIS-non è ricompresa tra quelle stagionali previste dal D.P.R. n. 1525 del 7.10.1963, come dichiarato anche dalla richiedente -OMISSIS-, la quale dopo l'ingresso del ricorrente in Italia ha affermato di avere presentato la domanda per errore;

- stante la predetta revoca e ritenuti insussistenti i presupposti per la permanenza dello straniero in Italia, con il provvedimento rif. -OMISSIS-, anch'esso impugnato in questo giudizio in via derivata, la Questura di Cagliari ha respinto l'istanza del ricorrente di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato a carattere stagionale;

- in diritto il ricorrente ha eccepito: 1) la violazione dell'art. 21 nonies Legge n. 241/90 in quanto a suo dire nella revoca del nulla osta non sarebbero state espone dall'Amministrazione le ragioni di interesse pubblico concreto ed attuale prevalenti rispetto all'interesse del privato alla conservazione del nulla osta in precedenza rilasciatogli; 2) l'illegittimità della revoca del nulla osta per violazione della ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, eccesso di potere per sviamento, perplessità e illogicità;

- l'Amministrazione si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e contestando comunque nel merito la fondatezza delle avverse doglianze;

- all'udienza del 17 gennaio 2024, fissata per la discussione sull'istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso alle parti di possibile definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata.

Ritenuto che:

- ad avviso del Collegio risulta fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dall'Amministrazione resistente, tenuto conto della durata massima del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale ex art. 24 del D. Lgs. n. 286/1998, pari a nove mesi, sicché anche in presenza dei necessari presupposti il ricorrente, entrato in Italia in data 21.6.2022, avrebbe avuto diritto al rilascio del permesso richiesto solo fino al 21.06.2023, termine già decorso al momento dell'instaurazione dell'odierno giudizio;

- nel merito, la revoca del nulla osta è stata pacificamente disposta in ragione dell'illegittimità originaria del titolo, in quanto emesso in assenza dei requisiti di legge richiamati nel provvedimento, quale in particolare il carattere stagionale dell'attività esercitata dal datore di lavoro richiedente, in uno dei settori occupazionali specificamente definiti dal legislatore (agricolo e turistico alberghiero) ex art. 24 comma 1 del D. Lgs. n. 286/98 e D.P.R. n. 1525 del 1963;

- l'interesse pubblico prevalente, atteso il tipo di provvedimento e le ragioni che lo hanno determinato, risulta pacificamente quello alla corretta gestione dei flussi migratori, posto a fondamento anche del successivo provvedimento di diniego del permesso di soggiorno, né risulta ravvisabile un affidamento tutelabile in capo allo straniero, tenuto conto che l'Amministrazione ha agito a distanza di pochi mesi dalla concessione del nulla osta e dall'ingresso del ricorrente sul territorio nazionale, a fronte dell'accertata e pacifica insussistenza ab origine dei requisiti per la concessione del titolo richiesto;

- neppure può rilevare in favore del ricorrente il rapporto di lavoro instaurato in seguito alle dipendenze della -OMISSIS-, non avendo esso alcuna attinenza col visto di ingresso di durata limitata per lavoro stagionale in discussione in questa sede;

- pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e comunque infondato nel merito;

- le spese di lite possono essere compensate per la novità e peculiarità anche in fatto della specifica fattispecie esaminata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara il ricorso inammissibile e comunque infondato;

- compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Jessica Bonetto****IL PRESIDENTE**  
**Marco Lensi**

IL SEGRETARIO